

**OSSERVAZIONI SULLE PROPOSTE DI LEGGE C. 2160 (MOLINARI) C. 2307 (MAGI) IN MATERIA DI PRODUZIONE , TRAFFICO E DETENZIONE ILLECITA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE NEI CASI DI LIEVE ENTITA'**

**(AUDIZIONE DEL 18.2.2020)**

**avv. Gian Luca Malvasi – avvocato penalista del Foro di Bologna**

Rappresento oggi la Comunità di San Patrignano quale avvocato penalista che da quasi trenta anni si occupa dell'assistenza e della difesa degli ospiti della struttura e svolgendo anche attività di consulenza per le problematiche penali della Comunità.

Le due proposte di legge hanno un approccio diametralmente opposto. Il PDL C. 2307 propone una attenuazione significativa delle pene portando avanti di fatto il percorso già intrapreso da anni di una progressiva legalizzazione della cannabis mentre il PDL C. 2160, seppure con il positivo intento di contrastare lo spaccio di droga, punta unicamente su di un irrigidimento delle pene che porta il conseguenziale aggravamento delle misure cautelari personali.

Pur con queste sostanziali differenze le due proposte partono però da una eguale errata considerazione: intervenire sul problema droga curandosi unicamente dell'aspetto legato ai temi della giustizia penale quando è appurato che il problema della tossicodipendenza ha bisogno di un intervento equilibrato e integrato sia sulla domanda che sull'offerta.

La PDL 2307 parte dal presupposto, a dire dei firmatari, che l'impianto repressivo e sanzionatorio del dpr 309/90 non ha fatto calare la circolazione di sostanze stupefacenti ed ha aumentato il numero degli ingressi in carcere tra gli autori di reati di cui all'art. 73 dpr 309/90.

Obiettivo della PDL 2307 è, in tale prospettiva, diminuire la pena edittale dei fatti lievi (introducendo l'apposito articolo 73 bis) prevedendo una differenziazione tra condotte di lieve entità di droghe pesanti (da tre mesi a due anni) e leggere (un mese ed un anno).

Evidentemente questa proposta non consentirebbe l'applicazione di misure cautelari detentive e pone un trattamento di favore rispetto ai condannati tossicodipendenti che possono usufruire dei lavori di pubblica utilità.

La proposta disciplina in modo specifico poi la coltivazione di piante cannabis prevedendo la non punibilità per chi, pur privo dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva un numero limitato di piante di cannabis, idonee e finalizzate alla produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope destinate a un uso esclusivamente

personale » ( come per altro già recepito recentemente dalle Sezioni unite della Cassazione con la sentenza del 19.12.2020 – Presidente Carcano – rel. Andronio)

Posso esprimere, a nome della Comunità San Patrignano, una forte contrarietà a tale proposta per due ordini di motivi: il primo risiede nel fatto che pare essere questa proposta di Legge un tentativo di far progredire l'intento di legalizzazione della cannabis ( per altro i firmatari della proposta sono pressoché tutti deputati dell'intergruppo parlamentare per la legalizzazione della cannabis) e su tale tema San Patrignano è più volte intervenuta nelle Commissioni parlamentari per manifestare la propria assoluta contrarietà.

Tale contrarietà si basa in primo luogo su motivi educativi: parlare continuamente di legalizzazione in maniera troppo semplicistica ha contribuito ad abbassare notevolmente la percezione del rischio e ha favorito il crollo a 14 anni dell'età media del primo contatto con le droghe. Inoltre è scientificamente provato che la cannabis provoca i danni maggiori proprio nell'età dello sviluppo, dal rallentamento dello sviluppo cerebrale e quindi dell'apprendimento e della capacità mnemonica, allo sviluppo di disturbi psicotici.

Ulteriore motivo, al di là di una scelta per così dire di bandiera di cui innanzi si è detto, è il fatto che nella presentazione della Legge si fa riferimento alla situazione carceraria, e pertanto al di là degli intenti manifestati deve essere ricordato che l'approvazione di tale proposta nulla cambierebbe non essendovi detenuti oggi in Italia esclusivamente per tali reati ( ipotesi lieve di spaccio).

Passiamo ora al PDL 2160.

Il PDL 2160 ha come obiettivo principale quello di inasprire le pene per le ipotesi di lieve entità (senza nulla cambiare rispetto all'impianto generale di cui al DPR 309/90 per le ipotesi non lievi e mantenendo per quest'ultime la distinzione droghe leggere e pesanti) con previsione dell'arresto obbligatorio ex art 380 cpp per chi è colto in flagranza di reato (prima era solo facoltativo l'arresto nel caso previsto dall'art. 73 c. 5 dpr 309/90), con la conseguente possibilità da parte del giudice di applicazione della misura cautelare anche detentiva. Trattasi ovviamente di soluzione che non modifica i criteri ex art 275 c.p.p e ss. di scelta da parte del Giudice di quale misura cautelare applicare al caso concreto.

Sotto il profilo sanzionatorio, quindi la PDL 2160 modifica la pena edittale per l'ipotesi di cui all'art. 73 c.5 dpr 309/90 da 6 mesi a 4 anni e della multa da 1.032 a 10.329 euro con la pena edittale da 3 anni a 6 anni e multa da 5.000 a 20.000 euro. Con la proposta di cui sopra, si parifica il minimo edittale previsto per il fatto non lieve (6 anni, dopo la sentenza della Corte del 2019) con il massimo edittale previsto per il fatto lieve.

In tale caso l'innalzamento delle pene avrebbe anche come conseguenza quella di consentire la possibilità di applicare la misura della custodia cautelare in carcere.

Vi è poi l'abrogazione dell'art. 73 c. 5 bis e ter con cui si esclude il trattamento più favorevole nei confronti degli assuntori di stupefacente rispetto alla possibilità di vedersi applicare la sanzione sostituiva dei lavori di pubblica utilità.

Anche in questo caso, pur comprendendo le intenzioni dei firmatari della proposta, nell'ottica della struttura che rappresento, vorrei rappresentare la non aderenza a tale proposta.

Per prima cosa va affermato in maniera ferma che è sbagliato togliere (al contrario va incentivato) un trattamento di favore al soggetto che commette un reato a causa del proprio stato di tossicodipendente che, successivamente alla commissione della condotta integrante ipotesi di reato, si renda conto che ha necessità di svolgere un percorso di recupero al fine di affrontare e risolvere le proprie problematiche di tossicodipendenza che sono senza ombra di dubbio la causa scatenante della commissione dei reati.

Per quanto riguarda la modifica proposta all'art. 380 c.p.p. con l'esclusione del comma quinto dell'art. 73 DPR 309/90 nei casi previsti dal comma due lett. H) del predetto articolo, si segnala che tale scelta si discosta da tutta la legislazione in materia (sia nel momento dell'entrata in vigore del DPR 309/90 né nella successive modifiche introdotte dalla Legge Fini- Giovanardi) che non ha mai messo in discussione la semplice criminalizzazione del tossicodipendente con le drammatiche conseguenze che tale soluzione comporterebbe.

In sintesi la modifica proposta all'art. 380 c.p.p. comma 2 lett. h) prevedendo l'arresto obbligatorio comporterebbe il rischio che una persona che detenga un piccolissimo quantitativo di sostanza stupefacente al limite dell'uso personale dovrebbe essere obbligatoriamente arrestata in flagranza di reato.

Inoltre si ritiene che un semplice aumento delle pene e l'inserimento dell'ipotesi lieve dello spaccio nelle possibilità dei casi che consentono l'arresto obbligatorio possa risultare una novella legislativa che non porterà alcun miglioramento alla situazione attuale e non consente di agevolare il tossicodipendente a intraprendere un percorso di recupero per affrontare e risolvere i problemi legati all'assunzione di sostanze stupefacenti.

In conclusione può essere affermato che ogni intervento legislativo limitato esclusivamente a modifiche parziali sulla pena edittale in nessun caso risulta essere risolutivo o migliorativo.

Si ritiene infatti che si dovrebbe affrontare una rivisitazione complessiva del DPR 309/90, soprattutto nelle parti che trattano la cura, la prevenzione e il reinserimento, al

fine di arginare una situazione che diventa ogni giorno più grave soprattutto per le categorie dei giovanissimi.